

(N. 1984)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1957

Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La produzione dell'alcole etilico, dei liquori e di altri prodotti a base alcolica è oggi regolata, dal punto di vista igienico-sanitario, dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 149 del regio decreto 3 agosto 1890 (regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, le bevande e gli oggetti di uso domestico);

b) articoli 100-143 del regio decreto 25 novembre 1909, n. 762 (regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sugli spiriti);

c) articoli 251-252 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

d) decreto ministeriale 25 maggio 1932.

L'articolo 149 del regio decreto 3 agosto 1890 vieta la vendita di acquavite, rhum, cognac, Kirsch, arrac, liquori, tinture ed essenze contenenti acido cianidrico in dose nociva, acidi minerali, metalli tossici, materie coloranti nocive, alcole metilico, acido picrico, gomma gutta e droghe medicinali a dose di rimedio.

Gli articoli 140 e 143 del regio decreto 25 novembre 1909 fissano le quantità minime percentuali di residui della distillazione da presentarsi alla adulterazione e le gradazioni alcoliche minime dei diversi alcoli rettificati e stabiliscono che la vigilanza sull'igiene degli spiriti spetta alle autorità sanitarie.

L'articolo 251 del testo unico delle leggi sanitarie vieta la fabbricazione ed il commercio di liquori od altre bevande alcoliche, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, ecc., che contengano etere amilico, alcole metilico od altri alcoli diversi dall'etilico ed il successivo articolo 252 esclude dal cennato divieto le piccole quantità di alcole metilico e di alcoli superiori naturalmente contenute in alcune bevande alcoliche come le acquaviti e prodotti similari.

Il decreto ministeriale 25 maggio 1932 fissa le quantità massime di alcole metilico ed alcoli superiori tollerate nelle acquaviti e prodotti similari.

Tali disposizioni, emanate in tempi e con criteri ed intendimenti assai diversi, non co-

stituiscono un insieme organico ma sono, invece, frammentarie ed anche incomplete. Infatti gli alcoli rettificati possono contenere, oltre all'alcole metilico ed altri alcoli superiori, parecchie altre impurità quali aldeidi, eteri composti, acidi organici: poichè tali impurità non sono contemplate negli articoli sopra riportati, ne deriva che un alcole rettificato che contenga queste sostanze anche in quantità notevoli non può essere perseguito in base alle disposizioni attualmente in vigore. Inoltre, queste si riferiscono essenzialmente non all'alcole etilico, ma ai liquori e ad altre bevande e prodotti a base alcolica.

Gli alcoli rettificati, oggi in commercio — che non di rado vengono prodotti in modesti opifici dotati di impianti di rettificazione inadeguati od antiquati — sono assai spesso notevolmente impuri; e gli stessi produttori, fatta eccezione per le grandi distillerie, non si sono mai preoccupati della purezza dei loro prodotti, sia perchè sforniti dei mezzi tecnici necessari per il controllo analitico sia perchè, non essendo fissati i requisiti minimi di purezza dell'alcole rettificato e non esistendo finora in tale campo alcun servizio di vigilanza per la repressione delle inadempienze e delle frodi, i prodotti stessi, anche se impuri, potevano senza difficoltà essere destinati a tutti gli impieghi previsti per l'alcole rettificato.

Per i suesposti motivi si è ravvisata l'opportunità di disciplinare dal lato igienico-sanitario, la produzione e la vendita dell'alcole etilico, fissando le caratteristiche ed i requisiti minimi di purezza ai quali esso deve corrispondere. Tale disciplina è stata riconosciuta necessaria e sollecitata anche dalle Associazioni nazionali dei produttori di alcole e di vino e liquori.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge, inteso a regolare in modo organico la produzione e il commercio dell'alcole in questione.

Il progetto, dopo aver precisato i requisiti che deve presentare il prodotto, sia di produzione nazionale, sia importato (articoli 1 e 2) che non sia destinato alla denaturazione, stabilisce che l'alcole sfornito di tali requisiti non può essere immesso al consumo se non adulterato con denaturante generale dello Stato

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o con denaturanti speciali per usi industriali (articolo 3). Con lo stesso articolo 3 viene abrogato l'articolo 140 del Regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, sopra cennato.

Gli articoli 5 e 6 comminano sanzioni penali a carico di coloro che producono, importano, detengono o pongono in vendita alcole non rispondente ai requisiti stabiliti.

All'autorità sanitaria è demandato l'esercizio della vigilanza sulla produzione e la ven-

dita dell'alcole, nonchè sull'alcole in importazione (articolo 7).

La vigilanza, nella fase della produzione, è esercitata anche dal Ministero dell'industria e del commercio.

Per il prelevamento e l'analisi dei campioni, il disegno di legge fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento approvato con decreto presidenziale 30 maggio 1953, n. 567.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'alcole o alcole etilico o spirito da qualunque materia prima ottenuta, che non sia destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali, deve soddisfare ai requisiti dell'articolo seguente.

Art. 2.

L'alcole deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine.

La sua gradazione in volume a 15°, 56 non deve essere inferiore a 95° C dell'alcolometro ufficiale adottato dall'Amministrazione finanziaria.

Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

Alcole metilico, in volume c.c.	0,50 per cento	
acidità, in acido acetico, mgr.	5	»
eteri, in acetato di etile, mgr.	60	»
aldeidi, mgr.	5	»
alcoli superiori, mgr.	10	»
forfurolo F;		tracce

La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 10 minuti primi.

Art. 3.

L'alcole che non presenta i requisiti stabiliti dal precedente articolo non può essere immesso al consumo se non adulterato con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali.

È abrogato l'articolo 140 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762.

Art. 4.

L'alcole importato sia in temporanea che in definitiva non destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti per usi industriali deve soddisfare ai requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

Chiunque produce o importa a scopo di vendita, detiene, vende o comunque pone in vendita alcole non rispondente ai requisiti fissati dall'articolo 2 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000.

Art. 6.

La pena prevista nel precedente articolo non può essere inferiore a lire 100.000 se colui che detiene o pone in vendita o distribuisce alcole non rispondente ai requisiti fissati non è in grado di indicare e di provare l'identità e la provenienza dell'alcole.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'alcole di cui al precedente comma e quello di cui al precedente articolo devono essere denaturati o rilavorati con le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 7.

La vigilanza igienica sulla produzione e vendita dell'alcole spetta all'Autorità sanitaria, la quale ha facoltà di procedere ad ispezioni e prelevamenti di campioni negli stabilimenti di produzione e di rettificazione, negli stabilimenti, opifici, laboratori che impiegano alcole non denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali, nei depositi e nei locali di vendita.

La vigilanza si esercita anche sull'alcole in arrivo, in partenza, in transito, comunque sia fatto il trasporto, e le Autorità ferroviarie, marittime, gli esercenti dei servizi di trasporto sono tenuti a dare la loro assistenza ai funzionari e agenti incaricati degli accertamenti e dei prelievi ritenuti necessari.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria compiono accertamenti in ordine a qualsiasi violazione della presente legge.

La vigilanza sulla produzione dell'alcole etilico è affidata per le attribuzioni di propria competenza anche al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 8.

Ai fini della vigilanza valgono le norme relative al prelevamento ed analisi di campioni previste dal decreto presidenziale 30 maggio 1953, n. 567, per l'esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, che disciplina la produzione e la vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

Le analisi dei campioni dovranno essere eseguite secondo i metodi che saranno indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore un anno dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.